

VENTIDUESIMA LEZIONE

IL PROCESSO DEL LAVORO

Le disposizioni normative richiamate in questa lezione

Dal codice di procedura civile:

art. 409 Controversie individuali di lavoro

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

art. 410 Tentativo di conciliazione

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

- 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

art. 411 Processo verbale di conciliazione

Se la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'art. 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'art. 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

art. 412 Risoluzione arbitrale della controversia

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

- 1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
- 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'art. 1372 e all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede

dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

art. 412-ter Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

art. 412-quater Altre modalità di conciliazione e arbitrato

Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'art. 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli

effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter . Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808-ter , decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli artt. 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

art. 413 Giudice competente

Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

art. 414 Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito , il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica , un'associazione non riconosciuta o un comitato , il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

art. 415 Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.

art. 416 Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificatamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

art. 417 Costituzione e difesa personali delle parti

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

art. 417-bis Difesa delle pubbliche amministrazioni

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli

adempimenti di cui al comma precedente. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

art. 418 Notificazione della domanda riconvenzionale

Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

art. 420 Udienza di discussione della causa

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa.

La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'art. 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

art. 421 Poteri istruttori del giudice

Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'art. 420.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'art. 246 (o a cui sia vietato a norma dell'art. 247).

art. 423 Ordinanze per il pagamento di somme

Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

art. 424 Assistenza del consulente tecnico

Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

art. 425 Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'art. 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'art. 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

art. 429 Pronuncia della sentenza

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

art. 430 Deposito della sentenza

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

art. 431 Esecutorietà della sentenza

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli artt. 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Dalla l. 28 giugno 2012, n. 92:

art. 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

(... *omissis* ...)

47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.

51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro

trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.

55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.

56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

58. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.

63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. 65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

Materiali correlati

TRIBUNALE DI [REDACTED]

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Il Sig. [REDACTED] ([REDACTED]) nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]
residente a [REDACTED] ([REDACTED]) in via [REDACTED] rappresentato e difeso come da
mandato in calce dall'Avv. [REDACTED] ([REDACTED]) del Foro di [REDACTED]
ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito a [REDACTED]
([REDACTED]) in via [REDACTED] - cap. [REDACTED] - [REDACTED]

PREMESSO CHE

- il Sig. [REDACTED] risulta essere assunto in data [REDACTED] alle dipendenze della società [REDACTED] s.n.c. [REDACTED] con la qualifica di autista con contratto a tempo determinato sino al [REDACTED], per poi essere trasformato a tempo indeterminato dall'agosto del [REDACTED] regolamentato dai CCNL autoferrotranvieri (doc. 1, 2, 3).
- successivamente, in data [REDACTED] il rapporto lavorativo proseguiva alle dipendenze della società [REDACTED] s.r.l. con soluzione di assoluta continuità a seguito della fusione delle società sopra indicate (doc. 4)
- nell'ottobre del [REDACTED] il Sig. [REDACTED] si rivolgeva ad una consulente del lavoro per verificare se i cedolini e i relativi importi delle buste paga dati dalla società [REDACTED] s.r.l. rispondessero ai criteri normativi vigenti ed applicati del CCNL degli Autoferrotranvieri, riferiti dal [REDACTED] al [REDACTED], secondo il livello di appartenenza del Sig. [REDACTED]. Ebbene da tali conteggi è risultato il fatto che il Sig. [REDACTED] avrebbe dovuto percepire la maggiore somma di [REDACTED] di cui [REDACTED] per differenze sui cedolini, [REDACTED] per somme dovute per l'incremento della produttività di lavoro (come indicati nei modelli CUD [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] ma che non sono stati riportate nelle buste paga e quindi non erogate), [REDACTED] per somme su arretrati non versati (in quanto indicate nel modello CUD [REDACTED] - [REDACTED] ma non

riportate nelle buste paga e quindi non erogate) ed € [redacted] quale somma di Trattamento di Fine rapporto. (doc. 5 - 16)

Dalla perizia svolta dal consulente del lavoro interrogato la differenza di retribuzione è stata calcolata sulla base dei turni di lavoro effettuati dal mio cliente ed, inoltre, si rileva come nel modello CUD [redacted] vi sia non conformità tra l'importo dei compensi "indennità, acconti, anticipazione e somme erogate nell'anno sono stati compilati con la voce" con le somme effettivamente indicate ed erogate nelle buste paga. (doc. 17 - 18)

Inoltre risulta che in base all'accordo aziendale del [redacted] la società [redacted] non abbia versato la somma relativa ai buoni pasto di € [redacted] per l'anno [redacted] e la somma di € [redacted] per l'anno [redacted] (doc. 19)

Infine si rileva come il Sig. [redacted] sia stato costretto a rivolgersi privatamente ad un consulente del lavoro sostenendo ingenti spese sia per la consulenza allegato sia per la cancelleria necessaria a tale scopo per una cifra totale di € [redacted] (doc. 20, 21)

In diritto

Giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Costituzione

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è concorde nel concretizzare, in sede giudiziale e nell'ambito del contratto collettivo, l'applicazione dell'art. 36 della Costituzione anche al lavoratore non iscritto al sindacato.

Pertanto, tale accordo sindacale, viene ad avere, di fatto, portata *erga omnes*, ovviamente in assenza di altri tipi di accordi che assicurino al lavoratore un trattamento migliore.

Questo orientamento giurisprudenziale, pur essendo maggioritario, non è tuttavia sempre stato univoco. Parte minoritaria della giurisprudenza, infatti, ha utilizzato quale parametro per determinare la giusta retribuzione, altri elementi come ad esempio le retribuzioni medie nella zona.

Ove il rapporto di lavoro sia regolato da un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione del lavoratore ai sensi dell'art. 36, può utilizzare la

disciplina collettiva del diverso settore come parametro di raffronto e quale criterio orientativo, limitatamente alla retribuzione base, senza riguardo per gli altri istituti contrattuali ed esclusa ogni autonoma applicazione.

Nel caso la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore alla soglia minima prevista dall'art. 36, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419 c.c., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale che, specialmente nell'ipotesi in cui la retribuzione ritenuta inadeguata sia contenuta in un contratto collettivo, deve essere effettuata con la massima prudenza e adeguatamente motivata, giacché difficilmente il giudice è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali.

E' di tutta evidenza, come, l'applicazione giurisprudenziale dell'art. 36 della Costituzione è stata fondamentale all'interno dell'ordinamento per la fissazione dei salari minimi.

La giurisprudenza ha riconosciuto come corrispondenti ai requisiti dettati dalla Costituzione, la retribuzione equivalente a quella dei contratti collettivi, attribuendo importanza vitale all'autonomia collettiva.

In ogni caso, è principio di diritto, che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Costituzione, il Giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione (Cass. n. 27138/2013).

Ne consegue il diritto per il Sig. [REDACTED] a percepire le differenze retributive, nella misura accertata e maturata in base al trattamento economico a lui spettante come previsto dal CCNL di categoria con riferimento alla qualifica e alle mansioni svolte dallo stesso, come da relazione in atti.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill. mo Giudice adito, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e di discussione, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alle parti convenute per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza:

accertare il diritto del ricorrente ad avere riconosciute le differenze retributive e il rimborso dei buoni pasto per gli anni [REDACTED] dalla società [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a [REDACTED] in via [REDACTED] - [REDACTED] - così come indicate in atti e **per l'effetto** condannare la società resistente al pagamento della somma di €. [REDACTED] di cui €. [REDACTED] quali differenze retributive lorde non versate, di cui €. [REDACTED] a titolo di rimborso di buoni pasto, di cui €. [REDACTED] per spese sostenute o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

Si producono in copia: 1. Contratto di lavoro a tempo determinato con la società [REDACTED] s.n.c. dal [REDACTED] al [REDACTED]; 2. Comunicazione di assunzione a tempo indeterminato con la società [REDACTED] s.n.c. del [REDACTED]; 3. Estratto del CCNL del [REDACTED] di riferimento; 4. Comunicazione della fusione per incorporazione tra la società [REDACTED] s.n.c. e la società [REDACTED] s.r.l. del [REDACTED]; 5. Elaborato della consulente del lavoro del [REDACTED]; 6 -16. Cedolini buste paga dall'anno [REDACTED] all'anno [REDACTED]; 17 - 18 CUD riferiti all'anno [REDACTED] - [REDACTED]; 19. Accordo aziendale [REDACTED]; 20. Fattura consulente del lavoro [REDACTED]; 21. Scontrini di pagamento cancelleria.

Si richiede sin da ora, laddove fosse contestato il *quantum* richiesto ed al fine di verificare la domanda così come richiesta, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere con la verifica ed il ricalcolo delle somme richieste.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare, risultante dalla ultima dichiarazione, è inferiore a €.

[redacted] pertanto nulla si versa a tale titolo, ai sensi dell'art. 13, I e III del T.U. per le spese di giustizia (D.P.R. 30.05.2002, n° 115) e successive modifiche.

Avv. [redacted]

Io sottoscritto Sig. [redacted] ([redacted]) nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted], residente a [redacted] ([redacted]) in via [redacted], delego a rappresentarmi e a difendermi in questo procedimento, anche in fase di esecuzione, opposizione ed appello, con potere di comparire in mia vece, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, nominare avvocati e difensori ed estrarre copia della documentazione, l'Avv. [redacted] del Foro di [redacted] ed eleggo domicilio presso lo studio legale sito a [redacted] in via [redacted],

Sig. [redacted]

E' autentica

Avv. [redacted]

Tribunale di [redacted]
Deposito in Cancelleria



Il Direttore Amm. NO
Dott. [redacted]



TRIBUNALE DI
Sezione controversie del lavoro

R.G.L. N. _____

CRON. N. _____

Il Giudice del lavoro - dott. _____

IL GIUDICE

etto il ricorso,
visto l'art. 420 c.p.c.

FISSA

per la comparizione personale delle parti e la discussione

l'udienza del _____ ore 11.45

nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1.

Bologna, _____

IL GIUDICE

Il Funzionario o il Collaboratore

Tribunale di
Corte di appello di

-3 MAR

Predisposta copia autentica in data _____

Il Funzionario Giudiziario

ndolo a mani di

9/3/

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

TRIBUNALE DI [REDACTED]

Giudice Unico del Lavoro

Nella causa RGL nr. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] *ricorrente-* (Avv. [REDACTED])

contro

[REDACTED] *-resistente-*

Memoria difensiva per la società convenuta

[REDACTED] (C.F. e P.I.: [REDACTED]), con sede in [REDACTED], in
persona del legale rappresentante [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]),

rappresentato e difeso come da delega in calce alla presente memoria dall'Avv. [REDACTED]

(C.F.: [REDACTED] pec: [REDACTED] fax n

[REDACTED], per le comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c.p.c.), ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in [REDACTED], Via [REDACTED],

si costituisce

nel procedimento promosso dal sig. [REDACTED] con ricorso notificato in data
[REDACTED], resistendo alle domande e chiedendone il rigetto.

FATTO

1) La convenuta è un'azienda che esercita l'attività

[REDACTED]
[REDACTED] e dal [REDACTED] ha sempre occupato più di 15 dipendenti.

2) Il [REDACTED] è passato alle dipendenze della società convenuta dal
[REDACTED] a seguito della fusione per incorporazione della società
[REDACTED] (presso la quale egli lavorava dal [REDACTED]) con qualifica di
[REDACTED].

3) La convenuta ha sempre correttamente applicato le norme del CCNL Autoferrotranvieri,
corrispondendo al ricorrente tutto quanto da questi maturato nel corso del rapporto di lavoro.

4) Peraltro, anche le organizzazioni sindacali presenti in azienda hanno effettuato un controllo a favore dei propri iscritti circa la corretta applicazione degli istituti retributivi contrattuali da parte della società, senza che emergesse alcuna incongruenza ed infatti nessuna doglianza è mai stata avanzata sul tema dai sindacati nei confronti della convenuta.

5) Circa il preteso rimborso dei buoni pasto (che secondo controparte negli anni [REDACTED] non gli sarebbero stati versati interamente) va rimarcato che l'azienda, così come espressamente previsto nell'accordo sindacale del [REDACTED], richiamato *ex adverso*, ha riconosciuto al ricorrente il rimborso dei buoni pasto relativi alle sole giornate di effettivo lavoro prestato (cfr. accordo sindacale doc. 2), non avendo titolo l'attore per richiedere il rimborso per i giorni in cui non è stato presente in servizio.

8) Presso la convenuta il primo turno di servizio inizia alle ore [REDACTED].

DIRITTO

1. In via preliminare: eccezione di prescrizione dei crediti vantati.

Controparte richiede il pagamento di differenze retributive a vario titolo, relative al periodo [REDACTED] (cfr. il ricorso avversario a pag. 1).

Ebbene: tali presunte differenze retributive sono soggette al termine quinquennale di prescrizione decorrente, nel caso in cui il lavoratore sia soggetto a stabilità reale, anche in costanza di rapporto (*"l'applicabilità al rapporto di lavoro dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comporta, per il regime di stabilità reale assicurato da tale norma, la decorrenza nel corso del rapporto stesso della prescrizione quinquennale del credito retributivo"*: cfr. tra le tante Cass. 19/1/1990, n. 281). Ed è appunto questo il caso poiché l'attore ha sempre goduto presso la convenuta di stabilità reale ex art. 18 st. lav..

Dunque, considerando che il termine di prescrizione deve calcolarsi a ritroso nel tempo a partire dal primo atto interruttivo di messa in mora, formulato dal ricorrente e quindi dalla notifica del ricorso alla società, avvenuta in data [REDACTED], l'attore potrebbe al più rivendicare crediti, se fossero fondati (ma essi sono insussistenti, come meglio si vedrà *infra*), maturati a partire dal [REDACTED].

Ne deriva che **tutte le differenze retributive risalenti ad epoca anteriore a tale data, sono irrimediabilmente prescritte.**

Stessa cosa dicasi per quanto concerne la domanda di rimborso dei buoni pasto che controparte rivendica per anni [REDACTED], essendo anche tali somme soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Consiglio di Stato 2/5/2012, n. 2523; Corte dei Conti reg. Lazio 10/11/2010, n. 2147), il cui termine è qui ampiamente decorso.

* * *

2. Nel merito: insussistenza delle pretese avversarie.

2.1. Come già rimarcato, controparte sostiene di aver diritto alla corresponsione di somme per differenze retributive a vario (e non meglio precisato) titolo non corrispostegli dall'azienda: per asserite differenze retributive sui cedolini, per incremento di produttività di lavoro, per arretrati non versati, per differenze di TFR. Dette differenze, secondo parte ricorrente, sarebbero emerse a seguito di un controllo effettuato dal proprio consulente del lavoro su tutte le buste paga nel periodo [REDACTED]. Da tale verifica sarebbe emersa una non corretta applicazione dell'azienda dei criteri normativi e contrattuali collettivi in tema di calcolo degli istituti retributivi.

La tesi attorea non ha alcun pregio.

2.2. A parte quanto già eccepito in tema di prescrizione delle suddette differenze, si rimarca come la convenuta sia stata oggetto, nel [REDACTED], di un'ispezione da parte dell'Ispettorato della Direzione Territoriale del Lavoro [REDACTED] finalizzato proprio alla rilevazione di eventuali irregolarità in ordine all'applicazione delle norme contrattuali nei confronti del ricorrente e di altro lavoratore (cfr. doc. 1). Ma all'esito dell'ispezione, durata per [REDACTED], i funzionari dell'ispettorato, dopo aver esaminato l'intera documentazione aziendale riferita al ricorrente per il periodo [REDACTED] (tra cui: il Libro Unico del lavoro del ricorrente, i prospetti paga, il riepilogo di tutte le ore di lavoro effettuate dal [REDACTED] al [REDACTED]), il contratto collettivo applicato e tutti gli accordi sindacali di secondo livello siglati, hanno riscontrato, rispetto alla posizione del [REDACTED], solo una violazione

formale da parte dell'azienda per errata registrazione dello straordinario sui libri contabili, emettendo la relativa sanzione amministrativa (regolarmente saldata dalla convenuta cfr. ancora doc.1). Nessun'altra irregolarità è emersa rispetto alla posizione del ricorrente.

Non si vede dunque come controparte possa seriamente sostenere che l'azienda non abbia corrisposto al ricorrente (del medesimo periodo oggetto di ispezione) il trattamento economico a lui spettante sulla base di quanto previsto dal CCNL e dagli accordi sindacali di secondo livello. Ed invero, la pretesa avversaria è documentalmente smentita dal verbale di accertamento ispettivo (doc. 1). E tanto basta per la reiezione della domanda, senza necessità neppure di alcuna consulenza tecnica (la quale, visti gli esiti del verbale di accertamento doc. 1, risulterebbe del tutto esplorativa, oltre che evidentemente inutile).

In ogni caso i conteggi redatti dal consulente di controparte oltre che essere contraddetti platealmente dall'esito dell'ispezione amministrativa sono altresì errati per quanto si dirà *infra* [...].

[OMISSIS]

2.4. Da ultimo, solo per scrupolo, si rimarca che non sussistendo, per quanto fin qui eccepito, alcuna differenza retributiva da corrispondersi al ricorrente da parte della società (la quale ha sempre correttamente applicato le norme del CCNL Autoferrotranvieri, corrispondendo al ricorrente tutto quanto da questi maturato nel corso del rapporto di lavoro), non potrà essere accolta neppure la domanda attorea relativa al rimborso delle spese sostenute da controparte per i conteggi effettuati.

* * *

Tutto ciò premesso si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere il ricorso e le domande tutte con esso proposte dal [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato [REDACTED], presso l'avv.
[REDACTED].

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge, per la società convenuta.

In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi, nel caso in cui il Giudice non ritenesse la causa già matura per la decisione, prova testimoniale sui capitoli di narrativa, da considerarsi tutti preceduti dall'espressione "Vero che".

Si indicano quali testi i sigg.:

[REDACTED]

Si depositano, oltre alla A) copia notificata del ricorso, i seguenti documenti:

[OMISSIS]

* * *

DICHIARAZIONE DI VALORE.

Quali difensori della società convenuta [REDACTED] dichiariamo di non proporre domanda riconvenzionale, di non modificare domande già proposte, di non chiamare in causa terzi e di non svolgere intervento autonomo.

* * *

[REDACTED], lì [REDACTED]

[REDACTED]

Verbale di prima udienza n. cronol. [REDACTED] del 06/06/[REDACTED]
RG n. [REDACTED]

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE di [REDACTED]
Sezione Lavoro

Oggi [REDACTED] alle ore 11,45 nella controversia n. [REDACTED] compaiono l'avv. [REDACTED] per parte
ricorrente, presente di persona, e per parte resistente l'avv. [REDACTED]

Compare il legale rappresentante della resistente.

E' altresì presente [REDACTED] ai fini della pratica legale.

Viene esperito il tentativo di conciliazione.

Le parti chiedono rinvio per trattative.

Il Giudice

Rinvia per conoscere l'esito delle trattative al [REDACTED] alle ore 9,30.

Il Giudice
[REDACTED]

Firmato



N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE di [REDACTED]
Sezione Lavoro

Oggi [REDACTED] alle ore 9,40 nella controversia n. [REDACTED]/[REDACTED] compaiono l'avv. [REDACTED] per parte ricorrente e per parte resistente l'avv. [REDACTED].
È altresì presente il legale rappresentante della resistente.
I difensori riferiscono che le trattative sono fallite.
I difensori insistono sulle rispettive istanze deduzioni e conclusioni.

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa per la decisione fissa per la discussione l'udienza del [REDACTED] alle ore 11,00 autorizzando le parti al deposito di note finali entro il [REDACTED].

Non ammette la produzione del ricorrente (lettera di contestazione dei conteggi del [REDACTED]) essendosi formata prima della proposizione del ricorso e pertanto tardiva.

Il Giudice
[REDACTED]

Firmato





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di [REDACTED]

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa
da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED], con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

In punto a: retribuzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il [REDACTED], presso la cancelleria del
Tribunale di Bologna, sezione delle controversie del lavoro, [REDACTED]
[REDACTED] conveniva in giudizio la società [REDACTED] s.r.l.,
alle cui dipendenze lavora dal [REDACTED], con mansioni di operaio
autista CCNL Autoferrotramvieri, rivendicando le maggiori somme a
lui dovute a titolo di retribuzioni e per rimborso di buoni pasto
rispetto a quelle percepite sino all'anno [REDACTED]. Ciò premesso, il
ricorrente formulava le conclusioni che seguono: "Voglia l'Ill.mo

pagina 1 di 5

Firmato Da:
Firmato Da:



Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza: accertare il diritto del ricorrente ad avere riconosciute le differenze retributive e il rimborso dei buoni pasto per gli anni [redacted]/[redacted] dalla società [redacted] s.r.l. ([redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a [redacted] in via [redacted] - [redacted] - così come indicate in atti e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento della somma di €. [redacted] di cui €. [redacted] quali differenze retributive lorde non versate, di cui €. [redacted] a titolo di rimborso di buoni pasto, di cui €. [redacted] per spese sostenute o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.".

Si costituiva [redacted] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con rituale memoria difensiva depositata in data [redacted], eccependo la parziale prescrizione quinquennale del credito vantato e contestando nel merito le pretese tutte dell'attore. La società resistente affermava che la correttezza del conteggio dello straordinario operato dall'azienda era stata avallata anche dall'ispezione da parte dell'Ispettorato della Direzione Territoriale del Lavoro di [redacted], del novembre [redacted]. Tale ispezione era finalizzata alla rilevazione di eventuali irregolarità in ordine all'applicazione delle norme contrattuali nei confronti del ricorrente; all'esito dell'ispezione, durata 5 mesi, i funzionari dell'ispettorato, dopo aver esaminato l'intera documentazione aziendale riferita al ricorrente per il periodo novembre [redacted] novembre [redacted] (tra cui: il Libro Unico del lavoro del ricorrente, i prospetti paga, il riepilogo di tutte le ore di lavoro effettuate dal novembre [redacted] al novembre [redacted] non avevano riscontrato rispetto alla posizione di [redacted] alcuna violazione se non un'irregolarità formale derivante da una errata registrazione sui libri contabili. Tutto ciò premesso, la società convenuta concludeva per il rigetto delle domande di [redacted] ritenute infondate in fatto e in diritto.



Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del [REDACTED] veniva disposta CTU contabile al fine di verificare l'esattezza dei conteggi prodotti da entrambe le parti esclusivamente per il periodo [REDACTED] - [REDACTED]. Dopo il deposito della relazione peritale, all'udienza del [REDACTED] la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza, stante la complessità della controversia.

Si osserva che le domande del ricorrente hanno ad oggetto il pagamento di differenze retributive, relative al periodo [REDACTED] - [REDACTED] e si fondano sulla asserita errata applicazione da parte della società convenuta delle norme legali e contrattuali collettive. Con riferimento ai crediti retributivi al periodo antecedente la data del 9 marzo [REDACTED] la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale. **L'eccezione è fondata.** Si osserva che, non essendo in contestazione che il lavoratore è soggetto a stabilità reale, come confermato anche dal ricorrente in sede di interrogatorio, la prescrizione è applicabile anche in costanza di rapporto. Considerato che il termine di prescrizione deve calcolarsi a ritroso nel tempo a partire dal primo atto interruttivo di messa in mora, nel caso in oggetto dalla notifica del ricorso alla società, avvenuta in data 9 marzo [REDACTED], risultano prescritti i crediti antecedenti il 9 marzo [REDACTED]. Per le stesse ragioni sono prescritte le pretese di rimborso dei buoni pasto relative agli anni [REDACTED], essendo anche tali somme soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Con riferimento alle richieste di differenze retributive relative al periodo non prescritto, 9 marzo [REDACTED] - 31 dicembre [REDACTED] il ricorrente afferma di avere percepito un trattamento economico inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL degli Autoferrotranvieri. E' stato quindi disposta CTU contabile al fine di verificare la correttezza dei conteggi prodotti in giudizio dalle parti. Il CTU ha concluso la relazione precisando quanto segue: "La verifica dei conteggi prodotti dalle parti, nonché dell'ulteriore



documentazione agli atti, ha consentito di accertare come, in relazione alle pretese economiche avanzate dal sig. [REDACTED] per il periodo [REDACTED], nulla risulti dovuto al medesimo, avendo [REDACTED] S.r.l. corrisposto quanto dovuto sulla base delle disposizioni di legge e di contratto tempo per tempo in vigore.

Con specifico riferimento al solo lavoro straordinario:

-ove il Giudice ritenga doversi retribuire come tale quello eccedente la 39esima ora settimanale, le differenze spettanti al ricorrente sono pari ad Euro [REDACTED] (oltre ad Euro [REDACTED] per quota t.f.r.);

-ove il Giudice ritenga doversi retribuire come tale quello eccedente la 169esima ora mensile, nulla è dovuto al ricorrente".

Le risultanze della CTU, svolte con rigore logico e scientifico, sono pienamente condivise dal giudicante che le fa proprie per quanto in esse accertato.

Ciò posto, con riferimento al computo dello straordinario, si osserva che va condivisa la tesi prospettata dal datore di lavoro in quanto il CCNL Autoferrotranvieri fa riferimento espressamente al periodi plurisettemanali sia con riguardo allo straordinario che al normale orario di lavoro e mai a quello settimanale: ed infatti l'art. 28 che disciplina il lavoro straordinario prevede: "si considera straordinaria la prestazione lavorativa che **al termine del periodo plurisettemanale** eccede il limite settimanale di cui all'art. 27...". : "il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive..." Anche l'art. 27 riguardante l'orario di lavoro prevede: "la durata di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo **plurisettemanale** di compensazione..." "...l'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo **plurisettemanale** di compensazione è di pertinenza aziendale" (cfr. CCNL Autoferrotranvieri in atti). In base a tali premesse va riconosciuta la correttezza del calcolo dello straordinario su base mensile, essendo il criterio conforme alle disposizioni del CCNL applicato.



Per le suddette ragioni il ricorso proposto da [redacted] il 22 febbraio [redacted] è infondato viene respinto.

Le spese del processo sono integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla complessità della controversia. Le spese della CTU sono definitivamente poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge il ricorso proposto da [redacted] il [redacted]
- compensa le spese del processo;
- pone a carico del ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato decreto.

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

[redacted]

Il Giudice
dott. [redacted]

[redacted]
Firmato
Firmato